



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IX

## IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del sig. Yassine Laqrchat, cittadino marocchino, nato a El Kelaa Des Sraghna (Marocco) il 7 ottobre 1998, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale conseguito in Francia per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO il Certificato di tecnico superiore per l’attività di parrucchiere conseguito presso l’Accademia Nancy-Metz in data 1° luglio 2019, previo superamento di un esame finale;

CONSIDERATA la mancata esibizione da parte dell’interessato del certificato dell’Autorità competente dello Stato membro di origine (ossia dello Stato dove la qualifica professionale è stata conseguita) che attesti l’accesso all’esercizio della professione di cui è stato chiesto il riconoscimento e la necessità di acquisire tali informazioni dall’Organismo competente per la Francia, consultabile tramite il sistema di Informazione del Mercato Interno (Internal Market Information system – IMI) della Commissione Europea;

CONSIDERATE le informazioni acquisite dalla competente Autorità francese, interpellata tramite IMI, in cui risulta, tra l’altro, che la professione di parrucchiere e barbiere è regolamentata in Francia e che il titolo posseduto dall’interessato corrisponde ad un diploma di livello superiore (BTS – di livello 5) e attesta una formazione altamente qualificata nel settore dell’acconciatura e abilita l’interessato, ai sensi della legislazione vigente, all’esercizio della suddetta attività e all’apertura di un “salon de coiffure”;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 206/2007, capo II – regime generale – artt. 18-21, di potere accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi



della legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di misure compensative, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE – valutando favorevolmente, quale verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, il carattere altamente qualificato della formazione professionale conseguita dall'interessato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 26 gennaio 2023 tramite bonifico bancario, eseguito da Intesa San Paolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

#### DECRETA

1. Al sig. Yassine Laqrchat, cittadino marocchino, nato a El Kelaa Des Sraghna (Marocco), il 7 ottobre 1998, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it), ai sensi dell'art. 32, co. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco Romeo